

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4264 del 23/07/2025
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di RAVARINO (MO), via F.LLI MONTANARI n.89, richiesta dalla ditta T.ERRE SRL per l'attività di lavorazione di tubi per tutte le applicazioni industriali (piegatura), sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE. Rif. SUAP n.75/2025 Prat. Sinadoc n.8270/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4429 del 23/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventitre LUGLIO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di RAVARINO (MO), via F.LLI MONTANARI n.89, richiesta dalla ditta T.ERRE SRL per l'attività di lavorazione di tubi per tutte le applicazioni industriali (piegatura), sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE.

Rif. SUAP n.75/2025

Prat. Sinadoc n.8270/2025

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto,

- adottata da Arpae Modena con determinazione n.5982 del 15/11/2023 e rilasciata dal SUAP il 23/11/2023;
- modificata con comunicazione recepita con presa d'atto prot. 4984 del 13/01/2025.

VISTA l'istanza presentata al SUAP Unione Comuni del Sorbara in data 12/02/2025 (protocollo SUAP n.4553) e acquisita da ARPAE SAC con prot. n.33324 del 20/02/2025 dalla ditta **T.ERRE SRL** (P.IVA. 00713490365), con sede legale via Armaroli n. 9, Calderara di Reno (BO), per la modifica della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di lavorazione di tubi per tutte le applicazioni industriali (piegatura) svolta presso lo stabilimento ubicato in **via F.LLI MONTANARI n.89** Comune di **RAVARINO (MO)** sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006; (proseguimento senza modifiche)
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006; (modifica)
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995; (modifica)

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni

delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";

- D.G.R. n.4606/1999, Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023 "DECRETO ODORI";
- DAL n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n.3/1999, che:
 - all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
 - all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/02/2005;
- Il regolamento del Gestore allegato alla delibera del Consiglio di Amministrazione n.36 del 26 giugno 2008 Testo modificato con delibera dell'Assemblea di Ato 4 Mo n° 6 del 24.05.2010. Testo approvato con delibera del CDA di SorgeAqua n° 8 del 22.06.2010 B.

Impatto acustico:

- L. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122." CAPO III ART. 4;
- L.R. n.15/2001, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale, ex articolo 4, commi 1 e 2, del DPR n. 59/2013, la documentazione a completamento, richiesta con protocollo Arpae n. 40236 del 03/03/2025, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 68282 del 10/04/2025, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- con nota protocollo n. 72876 del 16/04/2025, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati: Arpae, Comune;
- in conformità con quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Ravarino, protocollo n.4118 del 18/04/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n.75194 del 18/04/2025, ai fini delle emissioni in atmosfera;

- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena, protocollo n.87308 del 12/05/2025, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena, protocollo n.94650 del 22/05/2025;
- parere favorevole in merito all'Impatto acustico, espresso dal Comune di Ravarino con protocollo n.5768 del 30/05/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n.101090 del 04/06/2025;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n.13/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisa come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, L. n.241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, L. n.241/1990 e, conseguentemente;
2. di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta **TERRE SRL** (P.IVA. 00713490365) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Comune di **RAVARINO (MO) via F.LLI MONTANARI n.89**, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Ravarino
EMISSIONI IN ATMOSFERA	C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006	Arpae
IMPATTO ACUSTICO	E - Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/1995 nelle more previste dal DPR n.227/2011	Comune di Ravarino

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato A "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, di acque reflue in pubblica fognatura";
 - Allegato C "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del

DIgs n.152/2006", con acclusa planimetria di riferimento;

- *Allegato E "Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11";*

4. di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP Unione Comuni del Sorbara (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
5. di DISPORRE che il presente atto diventa pienamente efficace in sostituzione della previgente A.U.A.
 - **per quanto riguarda le emissioni in atmosfera**, dalla data di messa in esercizio delle emissioni in atmosfera nella configurazione autorizzata con il presente atto, ovvero;
 - **per quanto riguarda il rumore**, dalla data di messa in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione autorizzata: a tal fine, deve essere predisposta dal titolare dell'AUA una specifica dichiarazione dell'avvenuta realizzazione delle modifiche in conformità alla presente determinazione; copia originale di tale dichiarazione deve essere conservata presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità di controllo.
6. di DARE ATTO, altresì, che secondo la procedura per il sistema di gestione della qualità di Arpae (rif. P85008/ER), il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA definiti con il rilascio da parte del SUAP della determinazione DET-AMB-2023-5982 del 15/11/2023, pertanto con **validità fino al 23/11/2038**, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n.59/2013;
7. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
9. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del DIgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
10. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
11. DI RENDERE NOTO che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Pratica Sinadoc 8270/2025

ALLEGATO A

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico di:

- acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura
- acque di prima pioggia nella pubblica fognatura

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNE DI RAVARINO**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **T.ERRE SRL**, presso lo stabilimento sito in **via F.LLI MONTANARI n.89 a RAVARINO (MO)**, svolge l'attività di lavorazione di tubi per tutte le applicazioni industriali (piegatura).

In merito agli scarichi presenta la seguente configurazione:

- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici degli edifici ed uffici sono convogliate alla pubblica fognatura di Via Morotorto come già precedentemente autorizzati;
- le acque meteoriche di pioggia ricadenti sull'area e quelle di prima pioggia - previo trattamento dedicato - dell'area di transito mezzi individuati dall'azienda, confluiscono mediante condotta di acque bianche nella pubblica fognatura di Via Morotorto come già precedentemente autorizzati.

Considerato:

- che l'azienda era precedentemente autorizzata per lo scarico di:
 - Reflui provenienti dalle acque di raffreddamento e dei forni di saldobrasatura come assimilate secondo quanto previsto dal DGR 1053 del 9 giugno 2003 (Tabella 1);
 - Acque meteoriche di prima pioggia - previo trattamento dedicato - dell'area di transito mezzi individuata dall'azienda (per una superficie di 500 mq ed un volume impianto di 25 mc), confluiscono mediante condotta di acque bianche nella pubblica fognatura di Via Morotorto come già precedentemente autorizzati;
- Che già con parere di Sorgeacqua srl del 14/12/2015 prot. 1097 si prescriveva all'azienda di collegare gli scarichi alle rete delle acque nere non appena fossero eseguite attività di separazione delle acque.
- La nota di integrazione alla pratica SUAP 76/2018 in cui si conferma l'esecuzione del collettamento delle stesse alla rete nera.
- Che ad oggi come si evince dalla documentazione allegata alla richiesta protocollo SUAP 231/2021 l'azienda intende apportare le seguenti modifiche così riportate nel modulo AUA_MOD C:

"Il nuovo forno di saldobrasatura veicolerà le acque di raffreddamento -nella condizione di troppo pieno e/o di ricambio programmato -(generalmente, infatti, le acque sono riutilizzate a ciclo chiuso) - nello scarico S3 ovvero nel medesimo scarico del forno attualmente presente; non si genererà per cui alcun nuovo scarico. I due rami provenienti dai due forni si allacceranno entrambi nel medesimo pozzetto d'ispezione relativo allo scarico S3, non si avranno condizioni di diluizione e/o modifica dei possibili inquinanti essendo i 2 forni del tutto identici e dedicati alla medesima tipologia di produzione".

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n.5982 del 15/11/2023;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di modifica dell'AUA;

VISTA la dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base dell'AUA vigente, relativamente agli scarichi idrici;

RICHIAMATI i pareri / contributi istruttori già acquisiti durante precedente iter autorizzatorio:

- parere in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso da SORGEAQUA SRL, protocollo n. 536 del 25/03/2022 e acquisito agli atti di ARPAE con protocollo n.50025 del 25/03/2022 favorevole alle seguenti condizioni:

"PREMESSA

Durante l'ultimo procedimento archiviato (pratica SUAP 53/2021) erano state evidenziate in sede di conferenza servizi delle incongruenze sulla rete interna in quanto erano presenti troppo pieni recapitanti in fossi e/o tombamenti non di competenza del gestore. Sorgeacqua pertanto esprime proprio parere considerando la rete interna priva di troppo pieni o collegamenti non previsti negli atti precedenti.

QUALITA'

La Ditta scarica le proprie acque di raffreddamento dei forni di saldobrasatura la cui qualità e volume rientrano senza nessun sistema di trattamento nell'assimilabilità prevista dalla DGR 1053 del 09/06/2003 – Tabella 1.

La Ditta scarica, inoltre, le proprie acque reflue derivanti dalla prima pioggia dell'area connessa con l'attività previo trattamento dedicato, nel rispetto delle caratteristiche qualitative prescritte dai limiti tabellari imposti dalla Tab.3 del D.Lgs. 152/06 Allegato 5.

QUANTITA'

Le acque reflue industriali assimilate alle domestiche secondo la DGR 1053/03 – Tab 1 dovranno rispettare il valore massimo previsto inteso quale sommatoria delle portate di tutte le macchine di raffreddamento in quanto recapitanti in fognatura unitaria e confluyente in un solo punto di scarico su Via Morotorto (15 mc/giorno).

Le acque reflue di prima pioggia dell'azienda vengono scaricate attraverso un sistema di trattamento, il cui dimensionamento risulta adeguato all'area interessata dall'attività (superficie interessata 5000 mq per un volume di trattamento pari a 25 mc). Non vengono definiti volumi massimi di scarico poiché essi sono in funzione delle precipitazioni medie annuali. Tuttavia, si prescrive l'obbligo di mantenimento della portata di scarico dedotto dalla relazione tecnica di 0,522 mc/h.

La pompa all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere le acque all'interno del disoleatore dopo 48 ore dall'evento piovoso così come prescritto dal DGR 286/05.

Il tempo di scarico previsto in funzione dei volumi raccolti è stimato in 48 ore pertanto in linea con la definizione di evento meteorico indicato nella DGR 1860/06".

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della DGR 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificate come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio Idrico Integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della DGR 1053/03, le acque reflue di raffreddamento confluenti in pubblica fognatura mediante gli scarichi di cui sopra sono classificate come "acque reflue industriali assimilate alle domestiche";

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue trattate nell'impianto di cui sopra sono classificate come acque di prima pioggia;

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque meteoriche non contaminate e le acque di seconda pioggia non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in pubblica fognatura.

Si conferma quanto già in precedenza autorizzato in materia di scarichi idrici, senza apportare variazioni sostanziali.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta **T.ERRE SRL**, insediamento ubicato in **via F.LLI MONTANARI n. 89** Comune **RAVARINO (MO)** a scaricare nella pubblica fognatura di via Morotorto, le acque reflue industriali assimilate alle domestiche e le acque di prima pioggia in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici a precedente istanza di autorizzazione unica ambientale e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) lo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche deve rispettare i limiti della tabella 1 della DGR 1053/03; il rispetto dei valori stabiliti deve essere posseduto prima di ogni trattamento depurativo.
- 2) lo scarico delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura deve rispettare continuativamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura;
- 3) il pozzetto di prelievo campioni posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dovrà essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;
- 4) a cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di trattamento a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 5) è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;
- 6) l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura e quantità degli scarichi, comporta l'obbligo di preventiva comunicazione all'Autorità competente e al Gestore del S.I.I. ai fini di un'eventuale nuova autorizzazione;
- 7) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE Modena, al Comune di Ravarino ed al Gestore del S.I.I. di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 8) In ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n° 1480/2010 dovrà essere eseguita nel corso dell'anno, relativamente allo scarico delle acque reflue industriali, n° 1 analisi relativa alle acque scaricate per i seguenti parametri: pH, COD, Idroc. Totali, Fosforo totale; SST, BOD5, Cloruri, Azoto Ammoniacale, COD 1h, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi totali, Cromo Tot., Nichel, Rame, Piombo, Zinco;
- 9) Trasmettere i dati relativi alla quantità (da rete idrica pubblica) e qualità dell'acqua scaricata durante l'intero anno a Sorgeaqua S.r.l. entro il 31 Gennaio dell'anno successivo.

Pratica Sinadoc 8270/2025

ALLEGATO C

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006.

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
 ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **T.ERRE SRL**, presso lo stabilimento sito in **via F.LLI MONTANARI n.89 a RAVARINO (MO)**, svolge l'attività di lavorazione di tubi per tutte le applicazioni industriali (piegatura).

La domanda è relativa ad una modifica sostanziale dell'impianto; in particolare vengono installate 3 nuove emissioni (E51-E52 nuove postazioni saldatura/puntatura ed E53 nuova macchina lavaggio a solvente a ciclo chiuso con recupero del solvente); viene modificata l'emissione E46 nella quale la macchina di lavaggio passa da un'aspirazione a tiraggio naturale ad una cappa aspirata a 3.500 mc/h; vengono infine eliminate due macchine di lavaggio alcalino (E28- comunicazione recepita con presa d'atto prot. 4984 del 13/01/2025, ed E47 -mai messa a regime).

Relativamente alle emissioni in atmosfera, dalla documentazione allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione:
stab T.ERRE 1: 5, 6, 7, 10, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 31A, 31B, 33, 36, 39, 40, 41, 45, 50
stab T.ERRE 2: 15, 25, 32A, 32B, 42, 43, 44A, 44B, 48
stab T.ERRE 3: 13, 30, 37, 38, 49
- la dismissione dei punti di emissione:
stab T.ERRE 1: 28
stab T.ERRE 2: 47
- la modifica del punto di emissione:
stab T.ERRE 1: 46
- la installazione dei nuovi punti di emissione:
stab T.ERRE 2: 51, 52, 53
 sono inoltre presenti **impianti termici civili a metano** di potenza totale pari a **2,024 MW**: caldaie (TR1-1 0,534 MW, TR1-2 0,157 MW, TR2-3 0,415 MW, TR2-4 0,033 MW); n. 9 generatori aria calda (da TR3-5 a TR3-13 da 0,085 MW ciascuno) e n. 2 generatori aria calda da 0,06 MW (TR3-14 e TR3-15).

e il seguente consumo di materie prime:

- tubi rigidi	260.000	unità/anno;
- filo di saldatura	8	t/anno;
- elettrodi	75	Kg/anno;
- lubrificanti	6.000	l/anno;
- metano	355.654	mc/anno;
- gas saldatura	9.500	mc/anno;
- detergenti	600	Kg/anno;
- materiale d'apporto per saldobrasatura	3.000	Kg/anno;
- gomma	100.000	pz/anno;
- talco	20	Kg/anno;
- solvente per lavaggio manufatti	1.900	l/anno.

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n.5982 del 15/11/2023, modificata con comunicazione recepita con presa d'atto prot. 4984 del 13/01/2025.

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA e la documentazione a completamento pervenuta ad Arpae-SAC Modena il 10/04/2025,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti alle emissioni in atmosfera:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Ravarino, protocollo n.4118 del 18/04/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n.75194 del 18/04/2025, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena, protocollo n.87308 del 12/05/2025, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; in cui si evidenzia che l'azienda dichiara invariati i quantitativi di solvente acquistati annualmente, pari a 1.900 litri/anno. Poiché viene introdotta una nuova macchina di lavaggio a solvente in sostituzione del lavaggio con sgrassanti alcalini si prefigura uno scenario di aumento dei consumi di solvente. Considerato quanto previsto dall'All III parte II punto 10, il limite per rientrare nelle aziende che devono presentare annualmente la comunicazione relativa all'art.275 è pari a 2 ton/anno. L'azienda deve inviare entro il 31 marzo di ogni anno una comunicazione relativa all'esercizio dell'anno precedente in cui si evincano i consumi di materie prime con riferimento alla percentuale di COV in esse contenuta e con indicazione dell'operazione nella quale vengono impiegate (il punto 10 dell'allegato suddetto prevede distinzione fra solventi per operazioni di pulizia dei pezzi e solventi impiegati per la pulizia dei macchinari).

VISTE le considerazioni contenute nei pareri acquisiti in precedenti istruttorie:

- Non risulta opportuno fissare analisi di autocontrollo delle emissioni derivanti dalle operazioni di saldatura ed affini per ossidi di azoto e per monossido di carbonio;
- Per gli impianti non presidiati da impianti di abbattimento risulta opportuno prescrivere analisi periodiche di autocontrollo da effettuarsi con periodicità almeno annuale;
- Per sgrassaggi o lavaggi con sostanze alcaline, si deroga all'obbligo dell'installazione di impianti di assorbimento delle sostanze alcaline a condizione che vengano rispettati i limiti di emissione fissati dalla normativa regionale.
- Si rimanda alle verifiche dei competenti organi di controllo l'eventuale imposizione di idonei sistemi di abbattimento delle sostanze odorigene/organiche, qualora si rilevino problematiche di carattere igienico sanitario.
- Relativamente al punto di emissione n. 37, considerata l'attività saltuaria e il metodo di applicazione, si ritiene di poter derogare dalla installazione di impianto di abbattimento polveri, rimandando a successive verifiche l'imposizione di idoneo impianto di abbattimento.

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Le emissioni autorizzate sono quelle indicate e nominate nella "Planimetria emissioni" allegata e schematizzate nella tabella sotto riportata.

Per l'esercizio dell'attività il gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

stab T.ERRE 1

Emissione n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Depuratore	Autocontrollo
E5	TRATTAMENTO TERMICO (entrata forno)	2.700	8	8	Polveri totali	10	-	Annuale
					Ammoniaca (NH ₃)	15		
					COV (espressi come C-org tot)	100		

Emissi one n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Depura tore	Autocontro lli
E6	SALDATURA 1	3.900	8	8	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuale (Portata e Polveri)
					Polveri totali	10		
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
E7	SALDATURA 2	15.500	8	8	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuale (Portata e Polveri)
					Polveri totali	10		
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
E10	SALDATURA 3	4.300	8	8	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuale (Portata e Polveri)
					Polveri totali	10		
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
E18	TRATTAMENTI TERMICI	6.500	8	8	Polveri totali	10	-	Annuale
					Ammoniaca (NH ₃)	15		
					COV (espressi come C-org tot)	100		
E19	LAVAGGIO TUBI	2.200	8	8	Sostanze Alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	-	Annuale
E20	LAVAGGIO TUBI	2.200	8	8	Sostanze Alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	-	Annuale
E21	LAVAGGIO TUBI	2.200	8	8	Sostanze Alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	-	Annuale
E24	LAVAGGIO PARTICOLARI METALLICI+FOR NETTO PROVE LABORATORIO	2.400	8	saltuar ia	COV (espressi come C-org tot)	20	-	Annuale
E26	RASTREMATURA E BORDATURA	3.000	8	8	Polveri totali/Nebbie Oleose	10	-	Annuale
E27	RASTREMATURA E BORDATURA (2 macchine bordatrici)	3.000	8	8	Polveri totali/Nebbie Oleose	10	-	Annuale
E31A	TRATTAMENTI TERMICI 3° FORNO SALDOBRASATU RA (entrata)	3.000	8	8	Polveri totali	10	-	Annuale
					Ammoniaca (NH ₃)	15		
					COV (espressi come C-org tot)	100		

Emissione n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Depuratore	Autocontrolli
E31B	TRATTAMENTI TERMICI 3° FORNO SALDOBRASATURA (uscita)	3.000	8	8	Polveri totali	10	-	Annuale
					Ammoniaca (NH ₃)	15		
					COV (espressi come C-org tot)	100		
E33	ASPIRAZIONE GIOSTRA CONTROLLI DIMENSIONALI	1.500	8	2	Polveri totali	10	-	Annuale
E36	RAFFREDDAMENTO MACCHINA STAMPA 3D	Emissione non sottoposta ad autorizzazione alle emissioni						
E39	SALDATURA/ SALDOBRASATURA (n. 2 postazioni)	3.500	8	8	Polveri totali e Nebbie Oleose	10	-	Annuale (Portata, Polveri, COV)
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5		
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					COV (espressi come C-org tot)	100		
E40	SALDATURA (n. 2 postazioni)	3.500	8	8	Polveri totali e Nebbie Oleose	10	-	Annuale (Portata e Polveri)
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5		
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
E41	SALDATURA/ SALDOBRASATURA (n. 1 postazione)	2.300	8	4	Polveri totali e Nebbie Oleose	10	-	Annuale (Portata, Polveri, COV)
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5		
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					COV (espressi come C-org tot)	100		
E45	CAMERA NEBBIA SALINA	tiraggio naturale	1	8	-	-	-	-
E46	MACCHINA LAVAGGIO PSA	3.500	8	15	Sostanze Alcaline (esprese come Na ₂ O)	5	-	Annuale
E50	postazione PUNTATURA ELETTRICA (senza metallo d'apporto)	500	8	15	Polveri totali	10	-	Annuale (Portata e polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5		

stab T.ERRE 2

Emissione n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Depuratore	Autocontrollo
E15	BANCO SALDATURA 2 (4 calate funzionanti alternativamente: contemporaneità massima 2 postazioni)	2.400	10	8	Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	-	Annuale (Portata e polveri)
					Polveri totali	10		
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
E25	SALDATURA LINEA TUBI CORRUGATI	1.500	10	8	Polveri totali	10	-	Annuale (Portata e polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5		
E32A	TRATTAMENTI TERMICI 3° FORNO SALDOBRASATURA A BIANCO (entrata)	3.000	8	8	Polveri totali	10	-	Annuale
					Ammoniaca (NH ₃)	15		
					COV (espressi come C-org tot)	100		
E32B	TRATTAMENTI TERMICI 3° FORNO SALDOBRASATURA A BIANCO (uscita)	3.000	8	8	Polveri totali	10	-	Annuale
					Ammoniaca (NH ₃)	15		
					COV (espressi come C-org tot)	100		
E42	SALDATURA TIG ROBOTIZZATA (n. 2 postazioni)	7.500	8	8	Polveri totali e Nebbie Oleose	10	-	Annuale (Portata e polveri)
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5		
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
E43	POSTAZIONE LAVAGGIO "DURR" A CICLO CHIUSO	600	8	1	COV (espressi come C-org tot)	20	-	Annuale
E44A	TRATTAMENTI TERMICI SALDOBRASATURA A BIANCO (entrata forno)	3.000	8	15	Polveri totali	10	-	Annuale
					Ammoniaca (NH ₃)	15		
					COV (espressi come C-org tot)	100		
E44B	TRATTAMENTI TERMICI SALDOBRASATURA A BIANCO (uscita forno)	3.000	8	15	Polveri totali	10	-	Annuale
					Ammoniaca (NH ₃)	15		
					COV (espressi come C-org tot)	100		

Emissione n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Depuratore	Autocontrollo
E48	PUNTATURA ELETTRICA (5 postazioni di cui massimo 2 funzionanti contemporaneamente)	2.500	10	15	Polveri totali	10	-	Annuale (Portata e Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5		
E51	4 postazioni saldatura	4.200	8	15	Polveri totali	10	-	Annuale (Portata e Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5		
E52	4 Postazioni semiautomatiche puntatura elettrica	4.200	8	15	Polveri totali	10	-	Annuale (Portata e Polveri)
					Monossido di Carbonio (CO)	10		
					Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5		
E53	Macchina lavaggio pezzi a ciclo chiuso con recupero completo di solvente	tiraggio naturale	8	4-5 minuti ogni ciclo di lavaggio	-	-	-	-

stab T.ERRE 3

Emissione n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Depuratore	Autocontrollo
E13	TAGLIO GOMMA+PUNTATURA MARGINI AD INDUZIONE	5.800	8	8	Polveri totali	20	Filtro a maniche	Annuale
E30	FLUSSAGGIO TUBI	5.000	8	8	Polveri totali/Nebbie Oleose	10	-	Annuale
E37	APPLICAZIONE TALCO	2.000	8	2	Polveri totali	10	-	Annuale
E38	SFIATO ARIA CALDA VANO RAFFREDDAMENTO MOTORI	800	8	4	-	-	-	-
E49	SFIATO ARIA CALDA VANO RAFFREDDAMENTO MOTORI PROVA A PRESSIONE	tiraggio naturale	8	15	-	-	-	-

2. I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).
3. Per l'emissione E53 non sono fissati limiti di emissione ma le ore di funzionamento della macchina di lavaggio dovranno essere annotate nel registro degli autocontrolli utilizzando la sezione dedicata ai fermi impianto.
4. L'azienda deve inviare **entro il 31 marzo** di ogni anno una comunicazione relativa all'esercizio dell'anno precedente in cui si evincano i consumi di materie prime con riferimento alla percentuale di COV in esse contenuta e con indicazione dell'operazione nella quale vengono impiegate..

5. **Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)**

A) L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

B) Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, **entro tre anni dalla modifica della classificazione**, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

6. **Messa in esercizio e messa a regime di impianti nuovi/modificati**

In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente ai punti di emissione **n. E46 (stab T.ERRE 1)**
n. E51, E52 (stab T.ERRE 2)

devono essere eseguiti **tre campionamenti** nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una

relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

7. Misurazioni periodiche discontinue (autocontrolli)

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni **almeno con la periodicità indicata nella tabella al punto 1. "VALORI LIMITE DI EMISSIONE"**.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

8. Controllo e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

- Per Filtri a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli:

Misuratore istantaneo di pressione differenziale (sono esclusi da questo obbligo i filtri preposti alle cabine aperte dotate di abbattimento frontale a vista).

10. **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie tali da non garantire il rispetto dei valori limite**

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

11. **Progettazione del punto di misura e campionamento**

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

12. Accessibilità dei punti di prelievo

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di

sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

13. **Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati**

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

14. **Metodi di misura, campionamento ed analisi**

La successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che devono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
----------------------	------------------

Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

Pratica Sinadoc 8270/2025

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
Comune di Ravarino**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **T.ERRE SRL**, presso lo stabilimento sito in **via F.LLI MONTANARI n.89 a RAVARINO (MO)**, svolge l'attività di lavorazione di tubi per tutte le applicazioni industriali (piegatura).

Dalla valutazione di impatto acustico presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, si rileva che:

- le attività rumorose maggiormente significative, posizionate a perimetro dell'edificio, sono costituite dal funzionamento degli impianti di emissione già esistenti alle quali andrà ad aggiungersi il contributo di tre nuove emissioni, identificate come 51, 52, e 46 (potenziamento dell'emissione già esistente)
- il Comune di Ravarino attualmente non ha classificato il territorio ai sensi della Legge 447/1995; pertanto si ipotizza l'area su cui sorge l'azienda come Classe IV e la zona in cui sono presenti le abitazioni come Classe III;
- la ditta svolge la propria attività lavorativa all'interno della fascia oraria diurna.
- nelle adiacenze dell'attività sono presenti alcuni ricettori abitativi; quello più rappresentativo in relazione alla modifica in oggetto è situato ad una distanza di circa 60 m dal confine della ditta.
- l'elaborato fornito mette in evidenza il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali.

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n.5982 del 15/11/2023.

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti al rumore:

- contributo istruttorio relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Modena, protocollo n.94650 del 22/05/2025;
- parere favorevole in merito all'Impatto acustico, espresso dal Comune di Ravarino con protocollo n.5768 del 30/05/2025 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n.101090 del 04/06/2025;

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. in fase di esercizio devono essere adottate modalità tecnico/gestionali per le sorgenti sonore presenti presso l'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, deve essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale e provvedendo alla loro sostituzione, qualora necessario;

2. qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.